

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ITIS

Codice CIG: Z872BB1708

**SERVIZIO TRIENNALE DI CONSULENZA E
BROKERAGGIO ASSICURATIVI**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 – Finalità del servizio

Il presente servizio ha per oggetto l'affidamento, mediante gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio triennale di consulenza e brokeraggio in materia assicurativa, ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito, denominato "Broker"), ai sensi del D.Lgs. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni) e successivi Regolamenti ISVAP.

L'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo concerne l'assistenza all'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Itis (di seguito denominata A.S.P. ITIS) nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e nella gestione ed esecuzione dei medesimi, consistente in :

- servizio di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo globale dell'A.S.P. ITIS, l'individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui l'A.S.P. ITIS è soggetta, l'individuazione delle soluzioni maggiormente efficaci ed economiche relativamente alle esigenze dell'Ente, l'analisi delle polizze assicurative esistenti e l'individuazione delle coperture occorrenti;
- monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- il supporto tecnico specialistico all'A.S.P. ITIS nell'espletamento delle gare;
- l'assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti e aggiornamento dei contratti stessi in relazione alle esigenze assicurative dell'Ente;
- l'avviso dei premi in scadenza;
- l'assistenza nella gestione dei sinistri, anche nel caso in cui l'A.S.P. ITIS dovesse trovarsi nella veste di danneggiata;
- supporto formativo del personale dell'Ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi.

Art. 2 - Prestazioni richieste

Il Broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire all'Ente gli interventi necessari ai fini di affrontare in maniera ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo.

Il servizio concerne l'analisi e la gestione dei rischi e delle relative polizze assicurative a favore dell'A.S.P. ITIS e comprende in via indicativa e non esaustiva le seguenti attività specialistiche:

- a) Identificazione, analisi, ricognizione e quantificazione periodica dei rischi attinenti alla specifica attività dell'A.S.P. ITIS.
- b) Indicazioni sulla eventuale e possibile prevenzione e protezione dei rischi individuati.
- c) Analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture occorrenti. Verifica della corretta applicazione di scoperti e franchigie.

- d) Elaborazione di un programma assicurativo annuale che evidenzi gli interventi effettuati e dia indicazioni sulle strategie da attuare a breve e medio termine anche in relazione allo stato dei sinistri e finalizzato ad ottimizzare le coperture assicurative ed i relativi costi a carico dell'A.S.P. ITIS. Il programma dovrà essere predisposto e presentato entro il 30 settembre di ogni anno.
- e) Aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e delle nuove esigenze dell'A.S.P. ITIS. Eventuali adeguamenti o aggiornamenti in termini di rischi e/o massimali, delle evoluzioni legislative e normative che dovessero riguardare l'Ente.
- f) Consulenza e assistenza agli Uffici preposti dell'A.S.P. ITIS per l'effettuazione dell'inventario "valorizzazione" ai fini assicurativi, da intendersi come determinazione dei valori assicurabili, del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'A.S.P. stessa, nonché periodica verifica ed eventuale adeguamento degli stessi. Analisi e valutazione dei rischi anche con riguardo alla tutela di beni storici e artistici con particolare riferimento all'attività di individuazione dei "beni pregevoli" ex legge 1089/39.
- g) Assistenza continuativa all'A.S.P. ITIS in ordine alle varie problematiche assicurative che emergano nello svolgimento dell'attività della stessa, con individuazione delle soluzioni ottimali da attivare.
- h) Assistenza nella esecuzione e nella gestione ordinaria delle polizze, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti dall'Ente e delle scadenze contrattuali. Segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori, a carico dell'Ente, indicati nelle Polizze. Formalizzazione di un piano operativo per la gestione dei sinistri, monitoraggio delle prescrizioni che favorisca l'avvio di procedure standardizzate per semplificare e velocizzare i tempi di definizione delle pratiche.
- i) Fornitura agli Uffici preposti dell'A.S.P. ITIS di apposita modulistica riepilogativa dei contratti, con indicazione dei dati contabili degli stessi.
- j) Assistenza nello svolgimento delle gare, per i contratti assicurativi che lo richiedessero, con: assistenza tecnico/professionale nella fase di predisposizione degli atti e della documentazione necessaria (capitolati d'onori, bandi di gara, lettere-invito), relativi alle procedure di affidamento dei servizi assicurativi dell'A.S.P. ITIS. Predisposizione di un'apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie società assicuratrici, evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto di qualità/prezzo e verifica di conformità dei contratti ai capitolati e alle offerte.

- k) Assistenza nell'individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di capitolato;
- l) Consulenza ed assistenza nell'applicazione della normativa vigente in materia assicurativa ed in particolare nell'osservanza del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
- m) Consulenza ed assistenza sulle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione della normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ex D.Lgs 626/94 così modificato dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., D.Lgs 106 del 3 agosto 2009.
- n) Consulenza e assistenza, relativamente alle eventuali convenzioni o contratti che l'A.S.P. ITIS vada a stipulare con Terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto.
- o) Consulenza e assistenza nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei locatari, occasionali o continuativi, di alloggi o beni dell'A.S.P. ITIS (ad esempio per il "rischio locativo" ex artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice civile a carico del locatari).
- p) Assistenza nella verifica delle coperture assicurative in rapporto ai sinistri e nelle iniziative da assumere nei confronti delle Società assicuratrici in ordine alla trattazione degli stessi. Annualmente dovrà essere predisposta una Relazione contenente il rapporto premi/sinistri, con riferimento ad ogni Polizza.
- q) Assistenza nella gestione stragiudiziale dei sinistri dell'A.S.P. ITIS, con assistenza nelle varie fasi di trattazione di quelli attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio, al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici.
- r) Redazione e presentazione di relazione, a cadenza semestrale, riepilogativa dello stato dei sinistri denunciati, nonché la sinistrosità relativa alle polizze stipulate. Analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità.
- s) Attività di formazione e informazione del personale dell'A.S.P. ITIS, addetto o coinvolto nelle problematiche assicurative, sia per tematiche specifiche che più generiche, inerenti la gestione amministrativa e contabile del Programma assicurativo.
- t) Attività di informazione e aggiornamento dell'A.S.P. ITIS, anche mediante comunicazioni periodiche, relativamente a variazioni e innovazioni legislative e contrattuali, di interesse dell'Ente Pubblico.

- u) Elaborazione di un rapporto annuale (da rendersi entro il 31 dicembre di ogni anno) sullo stato del Programma Assicurativo, che riepiloghi gli interventi effettuati ed evidenzi altresì la congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere nell'anno di riferimento.

Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto avrà durata di anni 3 (tre) a decorrere da, con possibilità di proroga tecnica nei termini previsti dall'art. 4.2 del disciplinare di gara.

Il contratto cesserà con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 D.Lgs 7/09/2005 n. 209.

Art. 4 - Situazione assicurativa dell'A.S.P. ITIS

Le polizze assicurative dell'A.S.P. ITIS, attualmente in corso, sono le seguenti:

Polizze assicurative	Scadenza	Premio annuo imponibile	Premio annuo lordo
All risks fabbricati strumentali	31/01/2021	17.136,00	17.136,00
All risks fabbricati non strumentali	31/01/2021	22.442,20	27.420,00
RC Patrimoniale	31/01/2021	4.200,00	5.134,50
R.C.T./R.C.O	31/01/2021	58.895,70	72.000,00
Tutela legale	31/01/2021	6.103,09	7.400,00
Infortuni	31/01/2021	2.127,80	2.221,00
Libro Matricola	31/01/2021	2.222,60	2.717,00
Polizza/Kasko	31/01/2021	1.409,70	1.600,01
	Totale Euro	114.537,09	135.628,51

Si precisa che i premi annui non sono comprensivi di eventuali regolazioni premi.

Nel caso in cui, l'A.S.P. Itis, durante il periodo di durata del servizio di brokeraggio di cui al presente Capitolato intendesse stipulare ulteriori contratti assicurativi oltre a quelli sopra indicati essi rientreranno nell'ambito del rapporto di brokeraggio di cui alla presente procedura.

Art. 5 – Corrispettivo del Servizio

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per l'Ente alcun onere finanziario diretto, nè presente nè futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi.

Art. 6 – Pagamento dei premi assicurativi

Il pagamento dei premi assicurativi, verrà effettuato dall'Ente al Broker, il quale, a sua volta, liquiderà i premi in favore delle Compagnie di Assicurazione entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo il Broker si impegna a trasmettere all'A.S.P. ITIS i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi, almeno 60 gg. prima della scadenza indicata nelle relative polizze.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'A.S.P. ITIS.

Non sono imputabili all'Ente gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker.

Il Broker si impegna a rilasciare all'A.S.P. ITIS le Polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici, debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento alle Imprese assicurative entro i termini indicati dalle polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

A tale proposito, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), come modificato dal D.L.12 novembre 2010 n.187, l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

Ai sensi dell'art.3, co.7, della precitata normativa, i soggetti di cui al co.1 del medesimo art.3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 8 - Obblighi delle parti contraenti

Il Broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- impiegare propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento e all'utilizzo della documentazione necessaria;
- svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Ente;
- garantire la presenza del proprio personale nei tempi concordati e/o a seguito di semplice richiesta;
- non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente;
- mettere a disposizione dell'A.S.P. ITIS ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'A.S.P. ITIS;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi.

Dalla data di decorrenza dell'incarico, inoltre, il broker è tenuto a:

- assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Ente, come individuato ai sensi del presente capitolato. Il Broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data;
- a tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del Codice Civile.

L'A.S.P. ITIS s'impegna a:

- Non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;
- rendere noto, in occasione di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidato al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'A.S.P. ITIS con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente il contratto medesimo;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio.

Art. 9 – Svolgimento dell'incarico

E' esplicitamente convenuto che restano in capo all'Ente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente, né è in grado d'impegnare in alcun modo lo stesso se non previa esplicita autorizzazione. Entro i limiti di cui al comma precedente l'A.S.P. ITIS autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

Art. 10 – Referente del Broker

Il Broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'ente per il servizio oggetto del presente Capitolato.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente e dovrà recarsi presso gli uffici dell'A.S.P. ITIS tutte le volte in cui verrà fatta richiesta.

Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta

elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

Art. 11 – Responsabilità del Broker

Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare dagli organi aziendali. Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi aziendali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente Capitolato.

I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall'incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa con le modalità di cui al successivo art. 12.

Art. 12 – Polizza assicurativa.

Prima della stipulazione del contratto, il Broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa vigente.

Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 5.000.000,00.

Art. 13 – Penali e risarcimento danni

L'A.S.P. ITIS avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del Broker.

L'A.S.P. ITIS si riserva la facoltà, insindacabile, previa regolare diffida, di revocare l'incarico in caso di inadempienza reiterata (almeno 3 inadempienze) da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal presente Capitolato Speciale d'onori.

L'A.S.P. Itis, a tutela della qualità del servizio e del rispetto delle norme in materia di contratti, si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo (in caso di ripetuti ritardi, superiori ai 10 giorni), nell'esecuzione delle prestazioni indicate all'art.2 del presente capitolato.

Al verificarsi di tali circostanze la Stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, intimerà all'affidatario di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali contro deduzioni dell'aggiudicatario, le quali dovranno pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

Le penali dovranno essere corrisposte all'A.S.P. Itis alla scadenza dell'annualità assicurativa, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 14 – Riservatezza

Il soggetto aggiudicatario non potrà far uso, né direttamente né indirettamente delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al mandato e ciò anche dopo la scadenza del contratto. Il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

Il soggetto affidatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel Regolamento UE 2016/79 ed a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerate riservate e come tali trattate, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

L'affidatario del servizio deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento.

L'aggiudicatario del servizio si impegna ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente capitolato e successivo contratto.

Art. 15 - Tutela e sicurezza dei lavoratori

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

Inoltre l'appaltatore deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il contratto.

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di servizio intellettuale, il Committente non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) e pertanto gli oneri della sicurezza sono computati in Euro 0,00.

Art. 16 - Risoluzione del contratto

Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato, nel disciplinare e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, sarà facoltà dell'A.S.P. ITIS risolvere in qualsiasi momento il contratto, previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione avrà effetto dal 90 ° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker. La radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, comporta l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 17 – Divieto di subappalto e cessione del contratto

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

Art. 18 – Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente contratto viene stipulato nella forma di scrittura privata, in modalità elettronica, con firma digitale. Tale scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al contratto.

Art. 19 – Norme applicabili

L'appalto è regolato dal bando, dal disciplinare di gara e dal capitolato d'oneri e quindi dalle disposizioni ivi contenute o espressamente richiamate.

Per quanto qui non contenuto si farà riferimento:

- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici;
- al Codice civile ed alle disposizioni in materia, in quanto compatibili con particolare riferimento al D.Lgs. 209/2005.

Art. 20 – Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato speciale, sarà competente il Foro di Trieste.

È esclusa la competenza arbitrale

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria dell'arbitrato di cui all'art. 241 c.1 –bis del d.lgs.163/2010

Art. 21 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.

Trieste, 24 gennaio 2020

Il Responsabile Unico del Procedimento
d.ssa Rosanna Flora